Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Lunedì, 29 agosto 1927 - Anno V** — **Numero 199**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra nazionale di cani al guinzaglio, in Lucca.

Con decreto 26 agosto 1927 di S. E. il Capo del Governo, l'Amministrazione provinciale di Lucca è stata autorizzata a promuovere, a termini dei Regi decreti-legge 6 agosto 1926, n. 1486, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra nazionale di cani al guinzaglio che avrà luogo a Lucca il 4 settembre 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1789.**

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. **1510.**

Facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di mantenere in servizio fino al 31 dicembre 1927 il personale non di ruolo addetto ai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto l'art. 2 del Nostro decreto 20 dicembre 1923, numero 3113;
Veduto l'art. 1 del Nostro decreto 8 agosto 1924, n. 1486, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1925, n. 2301;
Veduto l'art. 1 del Nostro decreto 14 giugno 1925, n. 1147, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Veduto il Nostro decreto 16 settembre 1926, n. 1668;
Veduto il Nostro decreto 13 gennaio 1927, n. 88;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a valersi, dal 1° luglio sino a non oltre il 31 dicembre 1927, della facoltà già concessagli con l'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, di conservare in servizio presso i Provveditorati di Trento e di Trieste, in tutto o in parte, il personale che era addetto ai cessati uffici scolastici delle stesse sedi anteriormente alla costituzione dei Provveditorati regionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio [illegible]. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1790.**

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. **1516.**

Radiazione dal quadro del Regio naviglio del rimorchiatore « 48 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio rimorchiatore « 48 » è radiato dal naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 215. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1791.**

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. **1402.**

Approvazione del piano di espropriazione di beni immobili in Recoaro per l'assetto di quelle Regie fonti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1491, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 633;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso piano, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, nel quale sono determinati i beni immobili da espropriare per lo sviluppo, il completamento e l'assetto delle Regie fonti demaniali di Recoaro (Vicenza).

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 123. — FERRETTI.

REGIE FONTI DI RECOARO.

Piano particolareggiato degli stabili da espropriarsi in base al decreto 16 agosto 1926, n. 1491.

NUMERO	CONFINI DELL'INTERO FONDO	DATI CATASTALI	CONFINI DELLA PARTE DA ESPROPRIARSI	DITTA CATASTALE
1	Dal Lago Eddo, Camposilvan Giovanni, Busellato Pietro, Luccarda Giuseppe ed altri, Camposilvan Emilio e Riccardo.	Rovegliana, sez. F, foglio II, nn. 589 e 592, are 38,51, rendita L. 26.96.	Dal Lago Eddo, Camposilvan Giovanni, Buselato Pietro, Luccarda Giuseppe ed altri, Camposilvan Emilio.	Pozza Giuseppe fu Antonio.
	Dal Lago Eddo e Ditta comune Dal Lago-Pozza.	Rovegliana, sez. F, foglio II, n. 2017/11, casa con bottega piani 3, vani 8, rendita L. 180.	Dal Lago Eddo e Ditta comune Dal Lago-Pozza.	Id. Id.
	Dal Lago Eddo, Ditta Dal Lago-Pozza, strada comunale Franco.	Valcalda, sez. G, foglio V, n. 262, are 7,94, rendita L. 0,79, e n. 3126, tettoia piani 1, vani 1, rendita L. 89.12.	Dal Lago Eddo, Ditta Dal Lago-Pozza e strada comunale Franco.	Id. Id.
2	Cornale Domenico e fratelli di Alessandro detto Scagno, Pace Angelo fu Giovanni detto Damaso e Pace Silvia, Agostino fu Zeno, Cornale Antonio, Emilio e Giovanni e Pace Antonio fu Giuseppe.	Storti, sez. I, foglio I, n. 671 e n. 2523, casa di piani 2, vani 2, rendita L. 60.	Sorgente esistente nella casa coi confini controdistinti.	Bisson Massimiliano.
3	Storti Domenico detto Rigra e Briccio Bricci.	Storti, sez. V, foglio I, n. 971/b e 1230, are 0,22, rendita L. 0,22.	Sorgente esistente nel terreno coi confini controindicati.	Storti Antonio fu Antonio detto Scala.
4	Friedenberg cav. Vittorio, strada delle Prache, Bertoldi Riccardo e Ditta Bollori Zeno.	Peserico, sez. B, foglio II, nn. 716, 194 a 197, 396 a 398, 549, are 72,558, rendita L. 95.95.	Rimanente parte della stessa Ditta, Demanio dello Stato, e Bertoldi Riccardo fu Giacomo.	Bertoldi Luigi fu Giacomo.
5	Bertoldi Luigi, Ditta Bollori Zeno ed altri e Giorgetti Alberto ed Amedeo.	Peserico, sez. B, foglio II, nn. 328, 114, 115 e 380, are 88,01, rendita L. 64.90.	Rimanente parte della stessa Ditta, Ditta Bollori Zeno ed altri, Giorgetti Alberto ed Amedeo, Demanio dello Stato e Bertoldi Luigi.	Bertoldi Riccardo fu Giacomo.
6	Bertoldi Riccardo, Pezzollato Alessandro, Valle delle Lambre, Dolci Fratelli e Giorgetti Alberto ed Amedeo.	Peserico, sez. B, foglio II, nn. 388, 389, 390, 391, 392, are 164,02, rendita L. 126.80.	Rimanente parte della stessa Ditta, Valle delle Lambre, Fratelli Dolci, Giorgetti Alberto ed Amedeo e Bertoldi Riccardo fu Giacomo.	Bollori Zeno, Vittoria, Emma, Giulia, fratelli e sorelle fu Zeno e Storti Ferruccio di Dom. prop.: Storti Maria di Giuseppe usufr. in parte.

NUMERO	CONFINI DELL'INTERO FONDO	DATI CATASTALI	CONFINI DELLA PARTE DA ESPROPRIARSI	DITTA CATASTALE
7	Demanio dello Stato, Bertoldi Riccardo, Ditta Bollori Zeno ed altri, Fratelli Dolci, strada demaniale e Caffè Lombardo.	Poserico, sez. B, foglio II, nn. 106, 107, 108, are 20,52, rendita L. 24,48, e n. 3191, casa con botteghe, piani 4, vani 20, rendita L. 2100.	Demanio dello Stato, Bertoldi Riccardo, Ditta Bollori Zeno ed altri, Fratelli Dolci, strada demaniale e comune di Recoaro (Caffè Lombardo).	Giorgetti Alberto ed Amodeo e nascituri maschi di Edipo.
8	Viale delle Fonti, Valle Giausse, Grifani Osvaldo, Demanio dello Stato (Parco Giorgetti).	Peserico, sez. B, foglio II, n. 168, 169, e 119/b, are 31,99, rendita L. 25.34.	Viale delle Fonti, Valle del Giausse, Grifani Osvaldo e Demanio dello Stato (Parco Giorgetti).	Friedenberg cav. Vittorio fu Giacomo.
9	Strada comunale di Valli dei Signori, Ditta Bertoldi Annibale e Zanetti Augusto, strada di Pianalto, Comerlato Achille, Gorlin Albino.	Valcalda, sez. G, foglio IV, n. 373, casa piani 4, vani 4, rendita L. 300, e nn. 374, 372/a, 372/b e 559, are 63,36, rendita L. 21.32.	Strada comunale di Valli dei Signori, altra parte della stessa Ditta, Gorlin Albino. *N.B.* Nella espropriazione è compreso il diritto di attingere acqua dalla sorgente posta nel mappale G. 370.	Società anonima Impresa Regio fonti di Recoaro con sede in Padova.
10	Strada comunale di Valli dei Signori, Ditta Bertoldi Annibale e Zanetti Augusto, strada di Pianalto, Comerlato Achille e Gorlin Albino.	Valcalda, sez. G, foglio IV, n. 373, casa piani 4, vani 4, rendita L. 300, e nn. 374, 372/a, 372/b e 559, are 63,36, rendita L. 21.32.	Strada comunale di Valli dei Signori, Ditta Bertoldi Annibale e Zanetti Augusto, strada di Pianalto, Comerlato Achille, Gorlin Albino ed altra parte della stessa Ditta.	Regio fonti di Recoaro con sede in Padova.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Numero di pubblicazione 1792.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1504.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti di Imperia (Oneglia) alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che il Regio istituto dei sordomuti di Imperia (Oneglia) si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio istituto dei sordomuti di Imperia (Oneglia) è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 203. — CASATI.

Convenzione.

L'anno 1926, addì 30 del mese di novembre, in Genova.

Fra i sottoscritti signori: comm. prof. Oreste Rossi, Regio provveditore agli studi della Liguria, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione in data 16 agosto 1926, n. 3550, e il cav. uff. G. B. Pietro Rovere, presidente del Regio istituto dei sordomuti di Imperia (Oneglia), in rappresentanza dell'Istituto medesimo, si è convenuto quanto segue:

1. Il Regio istituto dei sordomuti si obbliga d'impartire l'istruzione elementare a non meno di 33 fanciulli sordomuti d'ambo i sessi in età dell'obbligo scolastico.

2. L'Istituto si obbliga d'impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti.

3. L'Istituto si obbliga ad impartire l'istruzione ai sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale dei maestri elementari. L'Istituto, in corrispondenza dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente. L'Istituto si obbliga inoltre a provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio, assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualità, sarà corrisposto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto, tenendo, per quanto sia possibile, nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente nei ruoli statali.

4. Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti.

5. Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto alle spese di mantenimento, specie per quanto riguarda le scuole, si obbliga ad un concorso di L. 8500 annue.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento.

La presente convenzione decorrerà dalla data in cui andrà in vigore il Regio decreto con il quale l'Istituto sarà riconosciuto idoneo per l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte dei sordomuti.

Il Regio provveditore agli studi:
Oreste Rossi.

Il presidente dell'Istituto:
G. B. Pietro Rovere.

Registrato a Genova il 1° dicembre 1926, vol. 611, f. 966, gratuitamente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1793.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1517.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio del rimorchiatore « 41 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli:

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio rimorchiatore « 41 » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 216. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1794.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1391.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Vittorio Alfieri », in Torino.

N. 1391. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Vittorio Alfieri », in Torino, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1795.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1400.

Erezione in ente morale dell'« Associazione fra i sottufficiali della Regia marina a riposo », in Napoli.

N. 1400. R. decreto 30 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'« Associazione fra i sottufficiali della Regia marina a riposo », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale e n'è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1796.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1397.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del ginnasio pareggiato di Orvieto.

N. 1397. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del ginnasio pareggiato di Orvieto viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1927.

Determinazione del valore del cotone greggio agli effetti della restituzione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, che per i prodotti di cotone ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei dazi doganali, dispone anche la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione del cotone greggio;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0.50 per cento del valore del cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1927, il valore medio del cotone greggio da attribuirsi al quantitativo di cotone indicato in peso nella bolletta di esportazione agli effetti della restituzione dei dazi di confine, è determinato in L. 8 il chilogramma.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 34 della legge della tassa sugli scambi in data 30 dicembre 1923, n. 3273, e del presente articolo devono stare a carico del cap. 139 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1927.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Rimini ad istituire tre filiali rispettivamente in Cattolica, in Coriano e in Saludecio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Rimini, è autorizzata ad istituire tre proprie filiali, una in Cattolica, una in Coriano ed una in Saludecio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale: Belluzzo.

Il Ministro per le finanze: Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1927.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 3 maggio 1927 col quale il signor Billotti Angelo fu Simone venne autorizzato all'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Ritenuto che in data 27 luglio 1927 il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 27 luglio 1927 sono accettate le dimissioni del signor Billotti Angelo fu Simone da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 24 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1927.
Norme per la concessione della franchigia all'importazione di olii di pesce da idrogenare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, che ha modificato il regime doganale degli oli di pesce destinati all'indurimento mediante idrogenazione, di cui alla nota alla voce relativa a pagina 680 del vigente repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, con che è stata tolta ogni eccezione alla concessione della franchigia doganale per i detti oli di pesce in dipendenza dell'impiego dei grassi ottenuti mediante l'idrogenazione dei medesimi;

Determina:

Art. 1.

L'autorizzazione ad importare in franchigia gli oli di pesce da idrogenare, è concessa dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e imposte indirette — a coloro che ne faranno domanda, comprovando, con apposito certificato della Camera di commercio, di esercitare l'industria dell'idrogenazione degli oli di pesce.

Art. 2.

Gli oli di pesce devono essere sottoposti al processo di idrogenazione esclusivamente negli stabilimenti che ne hanno avuta la concessione.

Art. 3.

Gli stabilimenti di cui al precedente articolo saranno sottoposti alla permanente vigilanza della Finanza.

All'uopo nell'interno di ciascuno di essi dovranno essere messi sufficienti idonei locali a disposizione del personale finanziario.

Tutte le spese d'impianto e di manutenzione di detti locali, comprese quelle di illuminazione e di riscaldamento, nonchè l'indennità dovuta al personale finanziario, saranno a carico delle ditte concessionarie.

L'Amministrazione finanziaria si riserva pure di incaricare un chimico da essa dipendente di ogni eventuale controllo sui processi di lavorazione e sulla qualità dei prodotti ottenuti.

Anche le indennità dovute al chimico della Finanza saranno a carico delle ditte concessionarie.

Art. 4.

Gli oli di pesce arrivati dall'estero da ammettere in franchigia per essere destinati alla idrogenazione, saranno avviati agli stabilimenti destinatari con bolletta a cauzione. Il dazio da garantire è quello proprio degli oli in parola, giusta la voce 124 *a*) 1) della vigente tariffa dei dazi doganali.

Arrivati negli stabilimenti a cui sono destinati, gli oli di pesce possono essere depositati, nell'attesa di essere messi in lavorazione, in cisternoni o magazzini approvati dalla dogana, ai quali saranno applicabili le disposizioni doganali relative ai depositi di proprietà privata.

Con l'introduzione degli oli di pesci nei depositi anzidetti si darà scarico alle bollette di cauzione e si concederà lo svincolo della relativa garanzia.

Art. 5.

L'ufficio finanziario delegato alla vigilanza deve tenere un registro di carico e scarico dal quale risultino nella parte del carico le successive introduzioni degli oli di pesce e nella parte dello scarico, le quantità di detti oli a mano a mano assoggettati al processo d'idrogenazione.

Art. 6.

Le ditte concessionarie devono, in ogni tempo ed a semplice richiesta dell'ufficio finanziario addetto allo stabilimento, mettere a disposizione del medesimo per consultazioni e riscontro, i propri registri di magazzino, di lavorazione e di analisi degli oli greggi e di quelli idrogenati.

Ai funzionari ed agli agenti della Finanza deve essere dato libero accesso in tutti i locali dello stabilimento, e permesso di prelevare eventualmente, a scopo di analisi, campioni dell'olio di pesce all'entrata e dei prodotti idrogenati all'uscita, e, se occorre, anche durante il corso della lavorazione.

Roma, addì 7 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica della Convenzione italo-svizzera per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano.

Il giorno 5 agosto 1927 ha avuto luogo a Berna lo scambio delle ratifiche della Convenzione e regolamento internazionale per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, conclusi fra l'Italia e la Svizzera in Lugano il 22 ottobre 1923.

Tale Convenzione e regolamento sono stati approvati con R. decreto-legge 25 settembre 1925, n. 2074.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di ricevuta provvisoria relativa a cartella di credito comunale e provinciale.

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni dell'art. 54, 2° comma, del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, si rende noto che fu denunziato lo smarrimento della ricevuta provvisoria relativa all'infrascritta cartella di credito comunale e provinciale e che contemporaneamente fu fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le prescritte formalità, si faccia luogo alla consegna della cartella medesima, senza obbligo di ritiro della detta ricevuta.

« Ricevuta provvisoria 8 aprile 1925, n. 259, consegnata dalla Tesoreria centrale all'avv. Manlio Sestito (con domicilio in Roma, via Fontanella di Borghese, 56) in cambio di una cartella al portatore di credito comunale e provinciale 3.75 per cento speciale dell'ex Prestito comunale di Roma — del valore nominale di L. 500 — che esso avv. Sestito presentò alla detta Tesoreria per ottenere il riaffoglio delle relative cedole ».

Si avverte che trascorsi 30 giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, la predetta ricevuta provvisoria n. 259 sarà ritenuta di nessun valore e sarà provveduto alla restituzione, a favore del detto avv. Manlio Sestito, della suindicata cartella, prescindendo dalla esibizione della ricevuta provvisoria stessa.

Roma, 6 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: VITI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli a posti di ruolo nel Ministero delle corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, che approva i ruoli organici del personale del Ministero delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1927, che stabilisce norme per l'espletamento dei concorsi per titoli, previsti dall'art. 7 del citato R. decreto 28 aprile 1927;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per titoli a posti di ruolo nel Ministero delle corporazioni:

I. — *Servizi amministrativi.*

Gruppo *A*.

Grado	Numero dei posti
7° - Consiglieri di prima classe	3
8° - Consiglieri di seconda classe	4
9° - Primi segretari	5

Gruppo *C*.

Grado	Numero dei posti
9° - Archivisti capi	1
10° - Primi archivisti	2
11° - Archivisti	4
12° - Applicati	6

II. — *Servizi speciali delle corporazioni.*

Gruppo *A*.

Grado	Numero dei posti
6° - Delegati corporativi centrali	6

Gruppo *B*.

Grado	Numero dei posti
7° - Coadiutori capi	2
8° - Coadiutori principali	1
9° - Primi coadiutori	2
10° - Coadiutori	4
11° - Vice-coadiutori	

Art. 2.

Possono prendere parte ai suddetti concorsi i funzionari di ruolo, attualmente in servizio nell'Amministrazione dello Stato, del gruppo a cui appartengono i posti messi a concorso, che abbiano già il grado al quale aspirano o quello immediatamente inferiore. Essi devono aver riportato nella loro Amministrazione la qualifica di ottimo.

Può prender parte ai concorsi stessi, limitatamente ai posti non superiori al penultimo grado, nei gruppi *B* e *C*, anche il personale avventizio o comunque in servizio straordinario dello Stato.

Al concorso per i posti del gruppo *B* possono inoltre essere ammessi impiegati di gruppo inferiore, purchè muniti del titolo di studio prescritto. Il concorso è però limitato ai posti del grado che occupano attualmente o non oltre quello immediatamente superiore, sempre nei limiti dei posti compresi nel presente bando di concorso.

Al concorso per i posti di delegato corporativo centrale possono prender parte esclusivamente i magistrati dell'Ordine giudiziario, aventi grado di giudice od equiparato. Sarà data la preferenza a coloro che dimostrino di essere particolarmente versati nelle discipline sulle quali verte l'esame di ammissione alla carriera amministrativa del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, corredata degli eventuali titoli e documenti, deve essere redatta in carta da bollo da L. 3 e presentata, od inviata in plico raccomandato, al Ministero delle corporazioni, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per i posti di delegato corporativo centrale, e di giorni 15 per gli altri posti.

Il Ministro per le corporazioni, senza essere tenuto a dichiararne i motivi, ha facoltà di escludere dai concorsi i candidati che, a suo giudizio, ritenga immeritevoli.

Art. 4.

Per l'esame e la valutazione dei titoli e per ogni altra operazione inerente ai concorsi si osservano le disposizioni contenute nel Nostro decreto 7 luglio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1927, n. 179.

Roma, addì 24 agosto 1927 - Anno V

p. Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di ecologia agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente dei Regi istituti superiori agrari e quella dei relativi stipendi, contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, è aperto il concorso al posto di assistente della cattedra di ecologia agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 31 ottobre 1927 alla direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente avviso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie conseguita in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda per prendere parte al concorso dovrà essere munita della prova che è stata versata all'ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termine del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli, in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Il direttore: A. VIVENZA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.